

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIRASTU, SOTGIU, FUSI, BRAMBILLA, FERMARIELLO e ORLANDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1969

Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere di carbone trasferite all'Enel

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto il trasferimento all'Enel del complesso termoelettrico del Sulcis e dei connessi impianti minerari fu disposto con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1213. Soltanto allora vennero superate le difficoltà di vario genere che si erano opposte a codesto trasferimento, nei confronti del quale l'Enel aveva assunto un atteggiamento pieno di riserve e perplessità e sostanzialmente ostile. Il 19 ottobre 1964, però, la Commissione speciale espresse un parere favorevole sulla idoneità tecnica del grande complesso termoelettrico del Sulcis, facendo, in questo modo, cadere tutti gli argomenti di carattere tecnico che erano stati sino a quel momento avanzati contro lo stesso trasferimento.

Con il decreto citato venivano trasferiti all'Enel i complessi dei beni organizzati dalla Società carbonifera sarda (Carbosarda), prevedendosi nel secondo comma dell'articolo 1 che il trasferimento comprendeva i rapporti giuridici relativi ai beni trasferiti. Il Consiglio di amministrazione dell'Enel ten-

tò allora di dare una interpretazione restrittiva di queste norme e in data 30 marzo e 6 aprile 1965 con le deliberazioni n. 2406 e 2428 disponeva il trasferimento soltanto di una parte del personale dipendente dall'ex Carbosarda, escludendo da detto trasferimento i lavoratori addetti a miniere non trasferite in quanto in via di esaurimento, oppure ad attività attinenti all'esercizio dell'industria elettrica. È inutile ricordare le lunghe ed anche complesse vicende che portarono ad una diversa ed esatta interpretazione del decreto n. 1213, anche perchè il Senato ebbe occasione di discutere a suo tempo questi problemi. Basti ricordare, però, che fu necessario per superare tutte le resistenze, opposte soprattutto dall'Enel, l'approvazione da parte del Parlamento di una legge con la quale si provide ad interpretare il secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1213, precisando che sono trasferiti all'Enel i rapporti di lavoro di tutto il personale dipendente

dall'ex Carbosarda, ad esclusione dei dipendenti dell'Istituto delle case popolari.

Una volta definita la questione giuridica e stabilito il trasferimento all'Enel dei complessi dei beni organizzati dalla Società carbonifera sarda e del personale addetto, ebbe inizio una lunga e dura lotta sindacale e politica per estendere le norme del contratto dei lavoratori dipendenti dall'Ente elettrico anche ai lavoratori dell'ex Carbosarda trasferiti allo stesso ente; azione sindacale che si concluse con un successo.

È sembrato opportuno ricordare, sia pure sommariamente, queste vicende per indicare l'asprezza della lotta sostenuta e le difficoltà che si sono dovute superare. Si deve sottolineare che la lotta non si limitò mai ai minatori o alla popolazione di Carbonia ma assunse sin dagli inizi un valore di carattere generale ed impegnò tutte le forze politiche e sindacali autonomistiche e democratiche della Sardegna. Si può affermare che tutto il popolo sardo sostenne e fece sua l'azione e le rivendicazioni dei lavoratori di Carbonia, come è dimostrato dalle numerose prese di posizione in questo senso da parte del Consiglio regionale della Sardegna. In questa partecipazione del popolo sardo alla lotta di Carbonia non deve essere visto, a nostro parere, soltanto un atto di doverosa solidarietà verso una città e verso lavoratori che avevano sostenuto tanti e così duri sacrifici, durante e dopo l'ultima guerra, nell'interesse generale, ma deve essere vista anche la volontà di difendere una importante risorsa locale, salvaguardando le stesse condizioni per lo sviluppo economico della Sardegna. Infatti la Supercentrale del Sulcis, rappresentò, sin dal suo sorgere, non solo un primo tentativo di rottura del monopolio elettrico ma anche la condizione per promuovere un processo di industrializzazione dell'Isola mediante la fornitura, a basso costo, di una sufficiente quantità di energia elettrica. Le miniere di carbone sono strettamente collegate alla Supercentrale in quanto devono ad essa fornire il minerale necessario per la sua alimentazione.

Occorre ricordare che dal 1944 ad oggi più di diecimila lavoratori delle miniere di

carbone Sulcis furono costretti ad abbandonare la Sardegna per cercare altrove lavoro e la stessa città di Carbonia è stata soggetta ad un grave decadimento economico e sociale. Dopo tanti sacrifici, la resistenza e la lotta dei lavoratori e dei cittadini di Carbonia, sostenuti da tutte le popolazioni del Sulcis e della Sardegna, sono riuscite a conseguire un grande successo con il trasferimento all'Enel di tutti i beni e del personale dell'ex Carbosarda e con la estensione del contratto degli elettrici ai lavoratori trasferiti. Occorre, però, dire che permane tuttora una grave ingiustizia nei confronti dei minatori delle miniere di carbone trasferite all'Enel.

Come è noto, secondo le norme della legge 3 gennaio 1960, n. 5 e successive modificazioni, i lavoratori che abbiano svolto complessivamente anche se con discontinuità, almeno 15 anni di lavoro di sotterraneo ed abbiano gli altri requisiti previsti dalla legge possono essere collocati in pensione, su domanda, al compimento del 55° anno di età ed avere riconosciuta agli effetti pensionistici una maggiore contribuzione pari a cinque annualità di versamento. La recente legge sulla revisione degli ordinamenti pensionistici ha anche stabilito all'articolo 18 che i lavoratori delle miniere che siano stati addetti complessivamente anche se con discontinuità per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo abbiano ai fini della cosiddetta pensione di anzianità una maggiorazione di cinque anni.

Sembra inutile ricordare i motivi di giustizia sociale che hanno indotto il Parlamento a decidere queste misure in favore dei minatori. Chiunque abbia qualche conoscenza del lavoro nelle miniere sa quale usura esso comporti; sa che il minatore in sotterraneo logora ogni giorno la sua salute per cui si trova nella necessità di andare in pensione prima degli altri lavoratori. L'attribuzione di una maggiorazione di cinque anni ai fini pensionistici rappresenta un giusto seppure parziale riconoscimento del duro sacrificio e della fatica improba che i minatori sostengono ogni giorno. Nelle miniere, in sotterraneo, si invecchia prima, si perde ogni giorno la propria salute per

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cui giunto a 55 anni il minatore, sempre che prima non sia stato distrutto dalla silicosi o da altre malattie professionali, non può continuare a lavorare.

Questi diritti non vengono, però, riconosciuti ai lavoratori delle miniere di carbone del Sulcis, che sono soggetti agli stessi sacrifici, agli stessi pericoli, allo stesso logoramento fisico degli altri minatori. Nessun motivo di carattere formale o contrattuale può giustificare una simile differenza tra lavoratori che hanno gli stessi requisiti e compiono lo stesso lavoro. Non sfugge certo ai proponenti del presente disegno di legge le difficoltà di vario genere che occorre superare ma essi ritengono che, innanzi tutto, si debba porre termine ad una situazione palesemente ingiusta, restaurando nei loro diritti i minatori di Carbonia.

Per questi motivi viene proposto il presente disegno di legge, che vuole offrire una soluzione del problema prospettato, aperta a tutte le eventuali modifiche, miglioramenti e integrazioni che le altre parti politiche o il Governo vogliano proporre. Nel disegno di legge si propone, in sostanza, di estendere anche ai minatori di Carbonia, che abbiano i richiesti requisiti, le norme della legge n. 5 del 1960 e le norme dell'articolo 18 della legge n. 153 del 1969, sostituendo, a questi effetti, il fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, alla gestione speciale di cui alla citata legge n. 5. Per quanto si riferisce al finanziamento necessario

per questi provvedimenti, detto finanziamento non dovrebbe ricadere sul fondo di previdenza per gli elettrici ma dovrebbe essere reperito secondo le norme vigenti per i minatori. A tal fine anche gli addetti alle miniere di Carbonia che lavorano in sotterraneo sarebbero chiamati ad applicare le speciali marche di cui all'articolo 7 della legge n. 5 del 1960. Gli oneri derivanti al Fondo di previdenza per gli elettrici sarebbero coperti per il 50 per cento dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per la assistenza di malattia ai pensionati di cui all'articolo 14 della legge 4 aprile 1952, numero 218 e successive modificazioni, così come è stabilito per tutti i minatori e così come si sarebbe dovuto provvedere se i lavoratori delle miniere di carbone del Sulcis non fossero stati trasferiti all'Enel; per il rimanente 50 per cento si propone di seguire le stesse modalità previste dalla legge numero 5 del 1960, considerando, naturalmente, l'Enel come datore di lavoro per gli addetti alle miniere di carbone del Sulcis.

Il presente disegno di legge interessa, indubbiamente, soltanto un numero limitato di lavoratori, ma è un provvedimento che si impone per evidenti motivi di giustizia. I presentatori hanno, pertanto, fiducia che il Parlamento voglia approvarlo, sia pure con eventuali modifiche e miglioramenti, esprimendo così anche un riconoscimento per lavoratori che hanno compiuto duri sacrifici per salvaguardare una delle principali risorse economiche della Sardegna e per contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Isola.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Le norme di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni si applicano anche agli addetti alle miniere di carbone della Società carbonifera sarda (Carbosarda) trasferite all'Enel, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1213, con le modifiche ed integrazioni previste dalla presente legge.

Anche le norme di cui all'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono applicate agli addetti alle miniere di carbone di cui al precedente articolo, con le modifiche ed integrazioni della presente legge.

Art. 2.

Il Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, sostituisce a tutti gli effetti la Gestione speciale di previdenza di cui all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, per gli addetti alle miniere di carbone di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Al fine di comprovare l'effettivo espletamento dei 15 anni di lavoro in sotterraneo l'interessato deve esibire idonea documentazione dalla quale risultino i periodi di lavoro in sotterraneo, coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, effettuati anteriormente al 1° luglio 1958; i periodi successivi a tale data devono essere comprovati mediante le speciali marche di cui all'articolo 7 della legge 3 gennaio 1960, n. 5.

Art. 4.

Gli oneri derivanti al Fondo di previdenza, di cui al precedente articolo 2, dalla applicazione della presente legge sono per il 50 per cento a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui all'articolo 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla copertura del restante 50 per cento degli oneri stessi si provvede secondo le norme della legge 3 gennaio 1960, n. 5 e successive modificazioni, intendendo come datore di lavoro l'Enel.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.